
S.A.F. S.p.A.

-e-

Comune di _____

**CONTRATTO DI SERVIZIO
DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

Il presente Contratto è stipulato in data e decorre dalla scadenza del precedente.

tra

Società Ambiente Frosinone S.p.A., società per azioni con sede legale in 03030 Colfelice, S.P. Ortella Km.3, codice fiscale 90000420605, partita IVA 01549380606, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al numero 145096, capitale sociale Euro 120.690,00 (Euro centoventimilaseicentonovanta virgola zero zero) i.v., in persona del Dott. Vicano Mauro, Presidente e legale rappresentante munito dei necessari poteri (di seguito "SAF")

e

il Comune di _____ (FR), con sede legale a _____, Cod. fisc. _____ e P.IVA _____, in persona del _____, munito dei necessari poteri (di seguito "Comune"), di seguito, SAF e il Comune di _____ potranno essere denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

premesso che

- (I) la SAF – società a totale capitale pubblico partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone – è titolare di un impianto, situato nel Comune di Colfelice (FR), di selezione e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, autorizzato giusto Decreto n.25 del 24.06.2008 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio;
- (II) in relazione all’impianto in oggetto, la SAF ha altresì ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) giusta Determinazione della Regione Lazio n.B01284 del 5.03.2012;
- (III) il suddetto impianto è stato oggetto di un profondo revamping industriale per effetto del quale il medesimo si configura come impianto idoneo:
 - alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato;
 - al recupero di rifiuti per la produzione di combustibile derivante dai rifiuti;
 - all’avvio al recupero energetico del CDR prodotto;
 - alla selezione, al trattamento e al successivo avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato;

- al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica delle frazioni non recuperabili;
- (IV) nell'ambito del suddetto processo di revamping, la Società ha altresì implementato la capacità di ricezione, selezione, trattamento e avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati dell'impianto;
- (V) a seguito delle operazioni di selezione e trattamento svolte presso l'impianto di Colfelice, la SAF:
- ha avviato al recupero energetico presso l'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di San Vittore del Lazio, di titolarità della Società ARIA S.p.A., il combustibile prodotto;
- (VI) alla luce della scadenza del contratto con ARIA S.p.A. relativo al servizio di ritiro e recupero del CDR prodotto da SAF presso l'impianto di Colfelice, la SAF ha avviato una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un idoneo impianto di conferimento;
- (VII) nel termine previsto dal bando di gara non sono pervenute offerte;
- (VIII) SAF intende svolgere ulteriori attività finalizzate all'individuazione di idonei impianti autorizzati al recupero energetico del combustibile derivante da rifiuti prodotto presso il proprio impianto di Colfelice;

premesso altresì che

- (IX) il previgente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10.07.2002 – individuava l'impianto di Colfelice come impianto di Ambito finalizzato alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni dell'ATO di riferimento;
- (X) il successivo e vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18.01.2012 – ha modificato l'originario perimetro dell'ATO di Frosinone, ricomprendendo in quest'ultimo anche alcuni comuni della provincia di Latina (ricompresi nell'ATO di Latina in base al precedente Piano Regionale);

premesso inoltre che

- (XI) lo stesso Piano Regionale prevede espressamente che *"in caso di carenza impiantistica, in attesa di autosufficienza di ATO, l'ATO*

deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità”;

- (XII) la Regione Lazio – con nota prot. n. 84968 del 11.02.2014 – ha ribadito quanto espresso dal Piano circa la possibilità – laddove dovesse risultare insufficiente l’impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presente nell’ATO di Roma – di utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità;
- (XIII) in relazione a quanto sopra, con la medesima nota, la Regione Lazio ha chiarito che *“i Comuni che riscontrino difficoltà nel trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio, per acclarata insufficienza impiantistica dell’ATO di Roma, possono, ai sensi del Piano, utilizzare il seguente impianto di trattamento meccanico-biologico del limitrofo ATO di Frosinone, gestito dalla società SAF S.p.A., sito nel Comune di Colfelice (FR), autorizzato per una potenzialità annua pari a 327.000 t/a che presenta disponibilità sufficienti”;*

considerato che

- (XIV) è comune interesse delle Parti regolare con il presente Contratto la disciplina dei conferimenti all’impianto SAF di Colfelice, dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti nel Comune le successive fasi di selezione e trattamento, ivi incluso il relativo avvio al recupero;
- (XV) Il Comune conferirà il rifiuto di cui al presente contratto presso l’impianto di Colfelice direttamente o attraverso proprie società incaricate in possesso di debite autorizzazioni con regolare F.I.R.;
- (XVI) sarà onere del Comune trasmettere alla SAF le autorizzazioni di legge previste per i trasportatori e per le discariche;

preso atto che

- (XVII) la SAF a far data dal 16/04/2012 ha avviato il procedimento di revisione tariffaria ai sensi della vigente disciplina di riferimento, ai fini dell’adeguamento dell’attuale tariffa/corrispettivo di conferimento all’impianto di Colfelice, ai maggiori oneri sostenuti da SAF:
- *per l’adeguamento della gestione dell’impianto di Colfelice alle prescrizioni previste nel provvedimento di rilascio dell’aia;*

- per lo smaltimento in discarica delle frazioni non recuperabili a seguito dell'incremento tariffario approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. B01886 del 02.04.2012;
- per l'avvio al recupero energetico del combustibile prodotto dall'impianto di Colfelice, a seguito della scadenza del vigente contratto con la società ARIA S.p.A.;

dato atto, infine, che

- (XVIII) la Regione Lazio con determina n. G 00880 del 08/02/2016 ha approvato la tariffa di accesso all'impianto di Colfelice con decorrenza da 16/04/2012 specificando che nella tariffa determinata non sono compresi i maggiori costi per il recupero energetico del CDR/CSS e i maggiori costi relativi alla rivalutazione ISTAT della tariffa di smaltimento in discarica dal 21/07/2007;
- (XIX) la stessa Regione Lazio ha invitato la SAF ha presentare i costi a consuntivo certificati sostenuti nell'esercizio 2014 al fine di determinare la tariffa definitiva di accesso all'impianto di Colfelice a far data dal 01/01/2015;
- (XX) la SAF ha presentato gli elaborati richiesti in data 20/12/2015;
- (XXI) nelle more dell'approvazione della nuova tariffa e tenendo conto dei maggiori costi che interverranno relativamente al recupero del CDR prodotto a valle del trattamento del rifiuto di cui al presente contratto, verrà applicato il prezzo di cui al successivo articolo 11 del presente Contratto;
- (XXII) Il Comune di _____ conferirà i rifiuti urbani - cod. CER 20.03.01- raccolti nel proprio territorio comunale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Definizioni)

- 1.1 Nel presente Contratto, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di essa, restando espressamente inteso che lo stesso significato varrà al singolare e al plurale:

Impianto di Colfelice

s'intende l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito nel Comune di Colfelice (FR) autorizzato con Decreto n. 25/2008 del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti nella Regione

Lazio e con successiva
Determinazione della Regione
Lazio n. n.B01284 del 5.03.2012 di
rilascio dell'A.I.A.;

Autorizzazione

s'intende Determinazione della
Regione Lazio n. n.B01284 del
5.03.2012 di rilascio dell'A.I.A.;

**Articolo 2
(Premesse)**

- 2.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Contratto.

**Articolo 3
(Obiettivi)**

- 3.1 Con la stipula del presente Contratto, il Comune si propone l'obiettivo di perseguire attraverso la disponibilità dell'impianto di Colfelice, sia pure in via transitoria, la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione di settore ed in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 3.2 Con la stipula del presente Contratto la SAF – in conformità con i vigenti strumenti di pianificazione – si propone l'obiettivo di favorire l'implementazione, su base regionale, del livello di recupero dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato nonché la selezione e il pre-trattamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento, in conformità con il vigente quadro normativo di riferimento.

**Articolo 4
(Oggetto)**

- 4.1 Il presente Contratto ha per oggetto il conferimento, da parte del Comune, presso l'impianto di Colfelice, dei propri rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato e differenziato (Codice CER 20.03.01)
- 4.2 Il presente Contratto regola altresì i reciproci diritti ed obblighi, nascenti, a carico delle Parti, dalla gestione – da parte della SAF – attraverso l'impianto di Colfelice del servizio di selezione, trattamento e avvio al recupero dei rifiuti conferiti dal Comune.

- 4.3 Il Comune, dunque, si obbliga a conferire all'impianto di Colfelice i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel proprio territorio, ai fini delle successive operazioni di selezione, trattamento e avvio al recupero da parte della SAF.
- 4.4 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che, a seguito dell'attività di selezione e trattamento svolte presso l'impianto di Colfelice:
- il combustibile derivante dai rifiuti urbani conferiti dal Comune venga successivamente avviato al recupero energetico finale presso altri impianti autorizzati individuati a giudizio insindacabile della SAF;
 - i rifiuti non ulteriormente recuperabili vengano successivamente avviati allo smaltimento presso la discarica debitamente autorizzata individuata dalla S.A.F. S.p.A.

Articolo 5 (Esclusività del servizio)

- 5.1 E' invece fatta espressamente salva la piena facoltà del Comune di conferire i rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato presso altri impianti, individuati a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto delle vigenti discipline di settore.

Articolo 6 (Rifiuti ammissibili)

- 6.1 Le Parti convengono che non possono essere conferiti – e dunque accettati – rifiuti di tipologie diverse da quelle indicate nell'A.I.A.
- 6.2 Fermo restando l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in capo al Comune, in conformità alla normativa vigente, è fatta salva la facoltà della SAF di procedere in qualsiasi momento alla verifica – mediante caratterizzazione analitica – della qualità dei rifiuti conferiti e della conformità dei medesimi alle caratteristiche tecniche previste per la relativa tipologia.

Articolo 7 (Durata)

- 7.1 Il presente Contratto ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

Articolo 8

(Quantità)

- 8.1 Il Comune si obbliga a conferire alla SAF, direttamente o attraverso suo incaricato regolarmente autorizzato, l'intero quantitativo dei flussi di rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato nel proprio territorio.
- 8.2 Le Parti espressamente convengono che al fine di determinare le quantità di rifiuti conferiti ai sensi del presente Contratto, gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti attraverso i quali verranno effettuati i conferimenti saranno oggetto di specifica pesatura presso l'impianto di Colfelice sia in entrata che in uscita.

Articolo 9 (Conferimenti)

- 9.1 Il Comune si obbliga ad effettuare i conferimenti nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 14,00.
- 9.2 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle indicate ai sensi del comma che precede.
- 9.3. Resta espressamente inteso tra le Parti che SAF potrà – unilateralmente, per proprie specifiche esigenze di tipo organizzativo, logistico, manutentivo, gestionale, dandone in ogni caso preventiva comunicazione al Comune – limitare e/o ridurre i giorni e/o gli orari di conferimento come sopra indicati.

Articolo 10 (Modalità di lavorazione - Obblighi della SAF)

- 10.1 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che tanto le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto di Colfelice quanto le modalità di lavorazione dei medesimi da parte di SAF dovrà avvenire in conformità all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in ogni tempo applicabile.
- 10.2 Per effetto del presente Contratto, la SAF, per quanto di propria competenza, si obbliga:
- a) ad attenersi – in ogni tempo – a tutte le norme di legge in materia nonché alle autorizzazioni e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;

- b) ad espletare gli adempimenti e le funzioni amministrative necessarie al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;
- c) a garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di Colfelice in modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione del medesimo.

Articolo 11

(Prezzo di conferimento)

- 11.1 Il Comune si obbliga a corrispondere alla SAF – per la gestione del servizio oggetto del presente Contratto – il prezzo di **Euro/ton 134,25 comprensivo di benefit ambientali, ai sensi del D.R. n. 15/2005, ed ecotassa;**
- 11.2 Le Parti espressamente convengono che i corrispettivi di conferimento come sopra determinati devono intendersi al netto dell'IVA;
- 11.3 Il pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla SAF per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà effettuato dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione;
- 11.4 Le parti espressamente danno atto che la tariffa di conferimento è quella stabilita dalla Regione Lazio con determina n. G 00880 del 08/02/2016 e sarà soggetta all'incremento ISTAT;
- 11.5 Ai sensi del D.R. 15/2005 la stessa Regione Lazio provvederà all'adeguamento della tariffa di conferimento all'impianto S.A.F. S.p.A. con decorrenza 01/01/2015 con i dati a consuntivo relativi al 2014 presentati su richiesta della stessa Regione Lazio in data 20.12.2015;
- 11.6 Le parti concordano che, a seguito della determinazione della nuova tariffa da parte della Regione Lazio, la S.A.F. S.p.A. provvederà ad emettere la relativa fattura di conguaglio quale differenza tra la nuova tariffa determinata dalla Regione e la tariffa stabilita dalla determina n. G 00880 del 08/02/2016.
- 11.7 Le parti concordano in ordine alla possibilità di compensare eventuali partite debitorie e creditorie del Comune con quelle della SAF che viene autorizzata fin da ora alla relativa compensazione.

Articolo 12

(Interessi per tardato pagamento e sospensione del servizio)

- 12.1 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, la SAF ha diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge (D.M. 231/2002 e s.m.i.).
- 12.2 Le Parti espressamente convengono che in caso di mancato pagamento, nel termine indicato all'art. 11.3, di n. 3 (tre) fatture, anche non

consecutive, la SAF ha facoltà di procedere – previa diffida – alla sospensione del servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 13

(Continuità del servizio)

- 13.1** Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, il servizio svolto dalla SAF attraverso l'impianto di Colfelice non può essere interrotto o sospeso se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche connesse al funzionamento e/o alla manutenzione dell'impianto ovvero a causa della mancata individuazione degli impianti di recupero presso i quali conferire i rifiuti ricevuti ovvero del venire meno di quelli già individuati: in tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
- 13.2** La SAF è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per gli utenti del servizio.
- 13.3** Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, la SAF deve dare immediata comunicazione al Comune e all'eventuale soggetto terzo conferitore, precisandone le ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresì conto delle misure adottate per contenere i disagi.

Articolo 14

(Recesso)

- 14.1** La SAF si riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente Contratto – dandone preavviso scritto almeno 15 giorni prima – in caso di mancata individuazione di un impianto autorizzato idoneo al recupero energetico del combustibile prodotto presso l'impianto di Colfelice.

Articolo 15

(Forza maggiore)

- 15.1** Le Parti non saranno responsabili e di conseguenza non saranno tenute al risarcimento di alcun danno, in caso di mancato o ritardato adempimento parziale o totale di una o più delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
- 15.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo e dalla responsabilità della Parte interessata che oggettivamente impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione, ivi inclusi a titolo esemplificativo 1) scioperi di carattere nazionale; 2) guerre o altri atti di

ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 3) blocchi o embarghi; 4) fenomeni naturali avversi di carattere eccezionale, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 5) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 6) atti, leggi, normative, comportamenti o omissioni dell'autorità (ad esempio la revoca, l'annullamento, la sospensione e/o il riesame di atti autorizzativi – AIA - o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); 7) rottura o mancato funzionamento dell'impianto di Colfelice, qualora derivi da fatto imprevisto, imprevedibile e al di fuori del controllo della SAF.

15.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

15.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 16

(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

16.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

16.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

16.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 17

(Modifiche, integrazioni e specifiche)

- 17.1 Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.
- 17.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.
- 17.3 Le Parti convengono che le modifiche tariffarie, ad eccezione delle rivalutazioni ISTAT, verranno stabilite dalla Regione Lazio e saranno immediatamente applicate.

Articolo 18 (Nullità parziale)

- 18.1 L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.
- 18.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 19 (Obblighi di informazione e comunicazioni)

- 19.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.
- 19.2 Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 25.

Articolo 20 (Buona fede)

20.1 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Articolo 21 (Risoluzione per inadempimento)

21.1 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., per inadempimento, salvo il caso in cui l'inadempimento medesimo sia causato da eventi di forza maggiore.

21.2 La Parte interessata dovrà contestare l'inadempimento all'altra Parte, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata A/R, concedendole un ragionevole periodo di tempo per provvedere, in base alla natura dell'obbligazione rimasta inadempita, e solo dopo l'inutile trascorrere di tale periodo potranno agire per la risoluzione.

Articolo 22 (Elezione di domicilio)

22.1 Per ogni comunicazione inerente il presente Contratto e/o comunque connessa al medesimo, ciascuna Parte elegge il seguente domicilio:

Comune di _____

Sede presso la Casa Municipale del Comune di _____

(FR)

Via _____

Cap _____

Tel _____ ; fax _____;

pec:

SAF S.p.A.

Sede in Colfelice (FR), S.P. Ortella km 3,00;

tel. [0776/526811]; fax [0776/526842];

pec: safspa@pec.it

22.2 Le Parti si impegnano a comunicare – per iscritto – ogni variazione dei dati di cui sopra.

Articolo 23 (Spese)

23.1 Le spese relative alla stipula del presente Contratto sono a carico di entrambe le Parti.

Articolo 24 (Composizione amichevole delle controversie)

24.1 Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito tramite il proprio rappresentante, al rappresentante dell'altra Parte.

24.2 L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della contestazione di cui al comma 1.

24.3 Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse potrà procedere alla tutela della propria posizione ai sensi dell'articolo che segue.

Articolo 25 (Foro competente)

25.1 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere sull'applicazione ed interpretazione del presente Contratto e che non sia stato possibile conciliare ai sensi dell'articolo che precede, le Parti convengono la competenza del **Tribunale di Cassino**.

Articolo 26 (Tracciabilità)

26.1 Ai sensi della Legge n. 136/2010 art.3 comma 7 e successivo decreto legge 187/2010 art.6 e art.7 contenente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in riferimento al

servizio di smaltimento/recupero di Rifiuti Solidi Urbani la SAF S.p.a. comunica quanto segue:

- dati identificativi dei conti correnti dedicati:

IBAN: IT51P0200874310000500022420 presso UNICREDIT
Filiale di ARCE (Fr);

IBAN: IT33W0537274370000010379394 presso: Banca Popolare
del Cassinate Filiale di Cassino;

IBAN: IT56W0529714801CC1030011195 presso Banca Popolare
del Frusinate Filiale di Frosinone (Fr)

IBAN: IT89M0100574370000000000779 presso B.N.L.-PARIBAS
Filiale di Cassino (Fr)

- dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:

-Dott. Vicano Mauro, nato a Isola del Liri (Fr) il 01.03.1958
domiciliato per la carica in via S.P. Ortella Km 3,000
Colfelice (Fr), in qualità di Presidente e legale
rappresentante della S.A.F. S.p.A. - Codice Fiscale VCN
MRA 58C01 E340Q;

Si comunica altresì, che il Conto corrente sul quale il
Comune dovrà effettuare i pagamenti sono i seguenti:

- IBAN: IT51P0200874310000500022420 presso UNICREDIT
Filiale di ARCE (Fr).
- IBAN: IT33W0537274370000010379394 presso Banca Popolare
del Cassinate Filiale di Cassino (Fr).
- IBAN: IT56W0529714801CC1030011195 presso Banca
Popolare del Frusinate Filiale di Frosinone (Fr)
- IBAN: IT89M0100574370000000000779 presso B.N.L.-
PARIBAS Filiale di Cassino (Fr)

26.2 La violazione degli obblighi previsti dall'Art. 3 L. 136/2010
determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 27
(Norme applicabili)

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Colfelice (FR), li

Comune di _____

La S.A.F. S.p.A.

Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli Artt. 5 (Esclusività del servizio)- 6 (Rifiuti ammissibili) – 7 (Durata) – 8 (Quantità) – 9 (Modalità di conferimento)- 10 (Modalità di lavorazione) – 11 (Prezzo di conferimento)- 12 (Interessi per ritardato pagamento) - 13 (Continuità del servizio) – 18 (Nullità parziale) – 21 (Risoluzione per inadempimento) – 23 (Spese) -25 (Foro competente).

Data

Letto confermato e sottoscritto

Comune di _____

S.A.F. S.p.A.
